



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 13S/2017

a carico di Tommaso Terzano (tessera FIG n. 218848)

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

- 1) A seguito dell'invio, in data 26 giugno 2017, di rapporto informativo da parte dell'Arbitro Federale, Sig. Stefano Ferraro, nella qualità di Direttore del Torneo di cui appresso, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Tommaso Terzano (nato il 21 novembre 2000, Tessera FIG 218848) per l'illecito commesso in occasione della gara disputata in data 17 giugno 2017, "45° Coppa Città di Pisa" presso il Golf Club Tirrenia.
- 2) Secondo il citato rapporto, il minore Tommaso Terzano, all'esito del giro di gara, ha consegnato il proprio *score* recante un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito. In particolare, dal rapporto e dagli atti allegati emergeva che lo *score* in questione recava, alla buca 14, la sovrascrittura del punteggio "4" sull'originale punteggio di "5" colpi e che tale modifica, seppur apportata incontestabilmente dal marcatore del Terzano durante il corso del giro e di certo prima del controllo dello *score*, era stata avvalorata implicitamente dal minore che, pur avendo effettivamente conseguito alla buca in questione il punteggio di 5 colpi, ha sottoscritto e consegnato in segreteria lo *score* recante, alla buca 14, il punteggio inferiore di 4 colpi. Risulta pacifico dagli atti infatti che il punteggio effettivamente conseguito dal minore alla buca 14 fosse stato di 5 colpi e non 4.

3) Il sottoscritto Giudice Sportivo riteneva che da quanto sopra emergeva la configurazione di un illecito sportivo ai sensi del Regolamento di Giustizia. Per l'effetto, in relazione a quanto precede, con provvedimento del 3 luglio 2017, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di Giustizia, era contestato al minore Tommaso Terzano, l'illecito di aver sottoscritto e consegnato uno *score* con risultato inferiore a quello reale ed effettivo.

4) Nello stesso provvedimento era fatto presente all'incolpato che: (i) ove, all'esito del procedimento, fosse stata accertata la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica "*per un periodo da dodici mesi alla radiazione*" – tenuto anche conto del grado effettivo dell'elemento soggettivo che sarebbe stato accertato in corso di procedimento e del disposto di cui all'art. 21 comma 3, di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; (ii) egli aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di due mesi; (iii) l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

5) Con comunicazione e-mail del 7 luglio 2017 inviata da parte del signor Massimiliano Terzano, esercente la patria potestà sul minore Tommaso Terzano, era trasmessa richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta nell'interesse del minore Tommaso Terzano, con il presente

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia, commina al tesserato Tommaso Terzano (nato il 21 novembre 2000, Tessera FIG 218848), la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di **due mesi** a partire dalla data odierna.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 7 luglio 2017



Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori

